

29/12/2017

## **Consiglio dei Ministri: approvata la riforma della Protezione Civile**

Via libera definitivo al decreto legislativo sul riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30

**Via libera definitivo alla riforma della Protezione Civile.** Il Consiglio dei Ministri ha **approvato il decreto legislativo** di "riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile in attuazione della L. 16 marzo 2017, n. 30".

La **riforma** mira a rendere **più efficaci gli interventi di urgenza**, potenziare la **fase di prevenzione e pianificazione** e **riallineare le competenze territoriali** giungendo, in sostanza, all'adozione di un **vero e proprio codice della protezione civile**.

"La **certezza delle norme**, per la delicatezza del nostro settore, è un **elemento fondamentale per assicurare interventi efficaci e tempestivi, soprattutto in emergenza**" ha commentato il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli. "Il nuovo Codice rappresenta il **prodotto corale del Servizio nazionale della protezione civile** e, in questo, siamo consapevoli di aver raggiunto l'obiettivo principale che la legge-delega si proponeva: **tracciare il percorso per costruire la protezione civile del futuro, facendo tesoro dei progressi fatti nei 25 anni** che ci separano dall'approvazione della **legge n. 225/1992**, frutto delle straordinarie intuizioni del presidente Zamberletti, per aprire tutti insieme una nuova fase, nello spirito di concretezza e di leale collaborazione tra livelli di governo che sempre caratterizzano il modello italiano di protezione civile".

Il decreto:

- chiarisce in modo più netto la **differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livelli di governo territoriale**;
- **migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza** in funzione delle diverse tipologie di emergenze;
- definisce le **attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l'effettività delle funzioni di protezione civile**;
- stabilisce la possibilità di **svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile**;
- **migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, nell'ambito del servizio di protezione civile, quale **componente fondamentale**;
- introduce il **provvedimento della "mobilitazione nazionale"**, **preliminare a quello della dichiarazione dello stato d'emergenza**;
- individua **procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza**, con un primo stanziamento non collegato come attualmente alla ricognizione del danno;
- **finalizza il fondo regionale di protezione civile** al potenziamento territoriale e al concorso alle emergenze di livello regionale;
- **coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile**, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato alla pianificazione di protezione civile.

**Il testo definisce le finalità, le attività e la composizione del Servizio nazionale della Protezione civile**, quale sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall'attività dell'uomo. **Sono comprese tra tali attività quelle volte alla previsione,**

**prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.**

Si individuano le **autorità di protezione civile** che, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, **garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento** esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile. Il testo **conferma poi l'attuale classificazione degli eventi emergenziali di protezione civile in base alla loro dimensione e gravità.**

Per quanto riguarda l'**attività per la previsione dei rischi**, si stabilisce che il **sistema di allertamento, articolato in un livello nazionale e uno regionale**, abbia come **obiettivo**, ove possibile, il **preannuncio in termini probabilistici degli eventi**, nonché il **monitoraggio** e la **sorveglianza** in tempo reale degli stessi e dell'**evoluzione degli scenari di rischio**, al fine di attivare il servizio nazionale della protezione civile ai differenti livelli territoriali; si prevede inoltre in modo esplicito la **partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile**, in correlazione alle esigenze di diffusione della conoscenza di tali strumenti e della relativa informazione.

Si delinea poi il **quadro generale per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale**, articolato in diverse **fasi**:

- la **dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile**, che consente un intervento del sistema nazionale anche in fase preventiva, ove possibile;
- la **dichiarazione dello stato di emergenza**, con la definizione di un primo stanziamento da destinare all'avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione. Tale fase si attiva al verificarsi degli eventi di livello nazionale, a seguito di una **valutazione speditiva eseguita dal dipartimento della protezione civile**, sulla base delle informazioni ricevute in raccordo con i territori, nelle more della ricognizione puntuale del danno (oggi il primo stanziamento avviene dopo la ricognizione del danno con allungamento dei tempi di delibera e di intervento);
- l'**individuazione delle ulteriori risorse necessarie per il prosieguo delle attività**, a seguito della valutazione dell'**effettivo impatto dell'evento**.

Tra le principali novità riguardanti lo stato di emergenza, si prevede, in particolare, che **la dichiarazione non possa superare in termini temporali i 12 mesi più 12, in luogo dei 6 mesi più 6 previsti oggi**. Inoltre, le **ordinanze di protezione civile sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni interessate** e possono intervenire, oltre che riguardo all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa, **anche** riguardo all'**attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale** dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento per fronteggiare le necessità più urgenti.

Per dare il giusto risalto alla partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, **si regolamentano le attività di volontariato organizzato**, definendo in maniera chiara i **gruppi comunali di protezione civile** e introducendo la responsabilità del cittadino rispetto alle indicazioni date dalle autorità di protezione civile ai diversi livelli.

Per quanto riguarda, infine, le misure e gli strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile, il testo prevede una **ripartizione delle risorse in tre fondi**:

- **fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione** (risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal dipartimento della protezione civile già iscritte al bilancio);
- **fondo per le emergenze nazionali** (per gli eventi emergenziali nazionali);
- **fondo regionale di protezione civile** (fondo che contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile regionale e concorre agli interventi di carattere regionale).

Il provvedimento è frutto di un percorso di elaborazione e condivisione condotto con impegno insieme alle Regioni, ai Comuni, alle Province e alle Amministrazioni centrali che operano nel Servizio nazionale della protezione civile, primi fra tutti i Vigili del Fuoco, ed è stato arricchito dai contributi delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. Il Dipartimento rivolge un particolare ringraziamento anche ai rappresentanti del volontariato organizzato di protezione civile, che hanno collaborato alla formulazione delle norme che li riguardano: un patrimonio prezioso del nostro Paese da preservare e valorizzare.